

## IL FISCO PER IL CALCIATORE DILETTANTE

Dalla stagione sportiva 2002/2003, le calciatrici partecipanti ai campionati di Serie A, A2 e B, i calciatori partecipanti al Campionato Nazionale Dilettanti e a quelli di Serie A, A2 e B del Calcio a Cinque, possono sottoscrivere con le rispettive società un accordo economico.

Più in generale, tutti i calciatori/calciatrici dilettanti che, a prescindere dalla categoria di appartenenza, percepiscono somme di denaro a titolo di rimborso spese o comunque denominate devono attenersi ad una particolare normativa da un punto di vista fiscale.

Di seguito proponiamo un vademecum snello che è indirizzato a tutti i calciatori/calciatrici dilettanti che percepiscono somme di denaro a qualsiasi titolo nello svolgimento dell'attività agonistica.

### Norme Organizzative Interne Figc

L'art. 29, comma 3 delle NOIF, prevede per *“i rimborsi forfetari di spesa, le indennità di trasferta e le voci premiali, ovvero le somme lorde annuali secondo il disposto del successivo art. 94ter, possono essere erogati esclusivamente ai calciatori tesserati per società partecipanti ai Campionati Nazionali della L.N.D., nel rispetto della legislazione fiscale vigente ed avuto anche riguardo a quanto previsto dal C.I.O. e dalla F.I.F.A.”*.

L'art. 94 ter, comma 6 delle NOIF, disciplina l'erogazione, da parte di una società partecipante ai Campionati Nazionali della L.N.D., di una somma lorda annuale, imponendo che tale somma **non possa superare i 25.822,00 euro**.

### Articolo 69, comma 2 del TESTO UNICO IMPOSTE sui REDDITI

L'articolo 69, comma 2, del TUIR prevede che *“le indennità, i rimborsi forfetari, i premi e i compensi di cui alla lettera m) del comma 1 dell'articolo 67 – erogati nell'esercizio diretto di attività sportive dilettantistiche - non concorrono a formare il reddito per un importo non superiore complessivamente nel periodo d'imposta a 7.500 euro. Non concorrono, altresì, a formare il reddito i rimborsi di spese documentate relative al vitto, all'alloggio, al viaggio e al trasporto sostenute in occasione di prestazioni effettuate fuori dal territorio comunale.”*.

Per quanto riguarda le somme che eccedono il limite d'importo non soggetto ad imposizione, l'art. 25, comma 1, della legge 13 maggio 1999 n. 133 stabilisce che su tali somme le società eroganti operano, con obbligo di rivalsa, una ritenuta a titolo d'imposta per l'ulteriore importo di euro 20.658,28. La ritenuta è a titolo di acconto per la parte imponibile che eccede il predetto importo.

In sostanza, come precisato con la circolare n. 207/E del 16 novembre 2000, i redditi imponibili, al netto cioè dell'importo escluso dalla formazione del reddito (ad oggi euro 7.500), vengono distinti ai fini dell'imposizione in due fasce: fino ad euro 20.658,28 sono soggetti a ritenuta a titolo d'imposta, al di sopra di tale importo la ritenuta è applicata a titolo di acconto.

Pertanto, i redditi di cui all'art. 67, comma 1, lett. m), del TUIR sono assoggettati ad imposizione con le seguenti modalità:

- fino al limite di 7.500 euro sono esclusi dalla formazione del reddito e quindi non tassati;
- oltre il limite di 7.500 euro e fino a 28.158,28 euro sono soggetti a ritenuta a titolo d'imposta;
- oltre il limite di 28.158,28 euro sono soggetti a ritenuta a titolo di acconto.

Per entrambe le fasce di reddito, sia quella soggetta a titolo d'imposta che di acconto, la ritenuta è operata nella misura fissata per il primo scaglione di reddito dall'art. 13 del TUIR, maggiorata delle

addizionali di compartecipazione all'imposta sul reddito e quindi del 23%, maggiorato dello 0,90% (aliquota base dell'addizionale regionale) e dello 0,2% (aliquota base dell'addizionale comunale).

### **Deduzione per assicurare la progressività dell'imposizione**

L'art. 2, comma 1, lett. b), della legge n. 289 del 2002 ha introdotto l'art. 11 (ex 10 bis) del TUIR concernente la deduzione per assicurare la progressività dell'imposizione (non tax area).

Le indennità, i rimborsi forfetari, i premi e i compensi di cui all'art. 67, comma 1, lett. m) del Testo Unico Imposte sui Redditi, erogati dalle società e associazioni sportive dilettantistiche, in quanto assoggettati a ritenuta alla fonte a titolo d'imposta fino all'importo di 20.658,28 euro, (eccedenti i 7.500 euro), non concorrono alla formazione del reddito complessivo.

Ai fini della "non tax area" deve tenersi conto delle sole somme che concorrono alla formazione del reddito complessivo, quindi eccedenti 28.158,28 euro.

### **Tabella annua lordo/netto**

Raffrontando ed incrociando la normativa statutale con quella della Federazione Italiana Giuoco Calcio, in materia di erogazione e tassazione delle somme erogate dalle società/associazioni dilettantistiche ai propri calciatori, è evidente che:

1. fino al limite di 7.500 euro sono escluse dalla formazione del reddito e quindi non tassate;
2. oltre il limite di 7.500 euro e fino a 25.822 euro (limite massimo consentito dall'articolo 94 ter NOIF) sono soggette a ritenuta a titolo d'imposta, applicando un'aliquota del **23%**, maggiorata dalle addizionali Regionale Comunale (**1,1%**).

E' necessario ricordare che l'importo di 7.500 euro che non concorre alla formazione del reddito imponibile per il calciatore dilettante è riferito all'anno solare; da ciò consegue per il calciatore che sottoscrive un accordo economico in estate l'obbligo di certificare alla società le somme già percepite nel medesimo anno solare.

Potrebbe infatti verificarsi l'eventualità per il calciatore di aver già esaurito, nel periodo gennaio/giugno, integralmente o parzialmente la somma esente da imposizione, con la conseguenza di poter beneficiarne eventualmente per la sola parte residuale, entro dicembre dello stesso anno.

L'aliquota delle addizionali regionale e comunale computate nella tabella sono dello 0,90% e 0,20%, che sono la parte comune a tutte le Regioni e Comuni d'Italia.

Nei limiti previsti dalle NOIF (importo massimo erogabile dalla società pari ad euro 25.822,00), le somme incassate dai calciatori/calciatrici dilettanti, derivanti dalla sottoscrizione di un accordo economico, non subiscono altra imposizione in quanto comprese nella fascia dei redditi tassati a titolo d'imposta: la cifra netta riportata nella tabella non subisce alcuna decurtazione in quanto non è cumulabile ai fini dell'imposizione fiscale con gli altri redditi eventualmente percepiti dal calciatore.

### **L'attività dilettantistica e la previdenza**

La configurazione delle somme percepite dai calciatori/calciatrici dilettanti nei redditi diversi, preclude la possibilità di imporre i contributi previdenziali alle società e associazioni sportive dilettantistiche, così come stabilito dalle circolari INPS n. 32 del 7 febbraio 2001, n. 21 del 30 gennaio 2003 e n. 42 del 26 febbraio 2003.